



COMUNE DI URBANA

(Provincia di Padova)

Via Roma, 409 - 35040 URBANA (PD) - Italy
Telefono (+39) 0429/849560/849561
Codice Fiscale e Partita IVA: 82001250289 - 01487670281
Email: tecnico@comuneurbana.net - Posta Certificata PEC urbana.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. n° _5530_

Urbana, li 16/12/2017

Reg. Ordinanze n° 7/2017

ORDINANZA

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area ambientale e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2011 è stato adottato il Piano d'azione comunale per la tutela e il risanamento dell'aria;

CONSIDERATO che:

- con nota in data 29 novembre 2017 prot. n. 115055 della Provincia di Padova ha comunicato che nel contesto ambientale tutt'ora in essere l'opportunità che tutti i comuni del territorio provinciale si attivino per la messa in atto di azioni atte a contrastare l'inquinamento atmosferico.
- nel Comune di Urbana è in vigore l'Ordinanza Sindacale n. 52/2013 oggettivata "adozione di misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico volte al risparmio e alla tutela delle condizioni di qualità dell'aria" efficace dal 01 novembre al 30 aprile di ogni anno;
- la Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- il Comune di Urbana risulta inserito in fascia A), per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;



SERVIZI TECNICI DELLA SCULDASCIA

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE
ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE - MANUTENZIONI

Comune di Merlara - Piazza Martiri della Libertà, 9 - 35040 Merlara PD - ☎ 0429 85015 - 📠 0429 844279 - ✉ servizitecnici@comune.merlara.pd.it

Comune di Casale di Scodosia - Piazza Matteotti, 50 - 35040 Casale di Scodosia PD - ☎ 0429 879296 - 📠 0429 87361 - ✉ uffteccasale@libero.it

Comune di Urbana - Via Roma, 409 - 35040 Urbana PD - ☎ 0429 849560 - 📠 0429 878997 - ✉ tecnico@comuneurbana.net

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella dichiarazione delle prestazioni ambientali o nell'attestato di certificazione; in alternativa, sul sito web della Regione Veneto (www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose) è disponibile un catalogo prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste da suddetta classificazione; con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, per le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 21 settembre 2017 sono state illustrate le misure temporanee omogenee individuate da “nuovo accordo di bacino padano” per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scale locali per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 27 settembre 2017 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Padova, che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimento da adottare per contrastare l'inquinamento atmosferico nella prossima stagione invernale 2017/2018;

RILEVATO che

- Le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta – verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/metrocubo) della concentrazione di PM10;
 - **livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (gironi di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- l'ARPAV al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al girone di controllo successivo.

RITENUTO che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al controllo all'inquinamento locale da PM10;

VISTE:

- le DGRV n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a risposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- le DGRV n. 1338 del 30 luglio 2013 e n. 1047 del 04 agosto 2015;

VISTA:

- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 “classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;

- la legge 120/2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2002;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambientale e per l’aria più pulita in Europa”;
- il Decreto Legislativo n. 3 aprile 2006 n. 152 e smi “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertare e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 36 del 29 ottobre 2012 oggettivata “adozione di misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico volte al ripristino e alla tutela delle condizioni di qualità dell’aria” efficace dal 1 novembre al 30 aprile di ogni anno;

ORDINA

- A. di revocare l’ordinanza n. 52 del 20/12/2013 oggettivata “adozione di misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico volte al ripristino e alla tutela delle condizioni di qualità dell’aria”;
- B. di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:
- 1. divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dalla data della presente ordinanza fino al 15 aprile 2018 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - 1.1 autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non abilitati a servizio e trasporti pubblici;
 - 1.2 autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 e EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporto pubblici;
 - 1.3 motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada – d.Lgs. 285/1992 e smi, non abilitati a servizi e trasporto pubblici;
 - 2. in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/metrocubo per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, **a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle 8:30 alle 18:00, per le seguenti categorie di veicoli:**
 - 2.1 autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non abilitati a servizio e trasporti pubblici;
 - 2.2 autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 e EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporto pubblici;

- 2.3 motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada – d.Lgs. 285/1992 e smi, non abilitati a servizi e trasporto pubblici;

3. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte alla lettera B punti 1 e 2 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco;

4. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui alla lettera B punti 1 e 2 del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- *gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);*
- *gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;*
- *gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) purché utilizzano per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;*
- *gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio, autobus, taxi, ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;*
- *autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;*
- *veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;*
- *veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;*
- *veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;*
- *veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);*
- *veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;*
- *veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;*
- *veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;*
- *veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;*
- *veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);*
- *veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;*
- *veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;*

- *veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;*
- *veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);*
- *veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa - 1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);*
- *veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);*
- *veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;*
- *veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;*
- *veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;*
- *mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;*
- *veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al loro seguito muniti di titolo autorizzatorio;*
- *veicoli di pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiore a 16.700 Euro), muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell'attestato ISEE in corso di validità;*
- *veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio*

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a "titolo autorizzatorio" ma sia prevista una modalità specifica prevalente (a titolo esemplificativo si veda la deroga di cui al punto 21).

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo nel succitato, è fatto:

DIVIETO di

1. mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

2. effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015;

3. **climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi;
4. **di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3** stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 microgrammi/metrocubo per quattro giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;
5. **di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4** stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, **in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 di 50 microgrammi/metrocubo per dieci giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

- di adottare** le disposizioni di cui alla norma UNI 10683/2012 “generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – verifica installazione controllo e manutenzione” secondo gli indirizzi assunti dalla Regione del Veneto
- di copertura** dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada);
- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura misurata** ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;*
- E.2 – uffici e assimilabili;*
- E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;*
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;*
- E.6 – attività sportive;*

a **massimi 17°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.
- a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al DPR 412/93 con le sigle:
 - E.2 – uffici e assimilabili;*
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;*
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;*
 - E.6 – attività sportive;*

4) in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
- c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

5) la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- a) *rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;*
- b) *incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio; mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;*
- c) *tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;*
- d) *limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;*
- e) *effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;*
- f) *revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;*
- g) *non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;*
- h) *avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);*
- i) *utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);*
- j) *valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;*
- k) *limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;*

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13 – bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada”, introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010, che prevede il pagamento di una somma da € 164,00 a €. 664,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo 1, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.Lgs. 152/2006), è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Provincia di Padova;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Casale di Scodosia;
- Al Comando di Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese;
- All'Azienda Trasporti Verona Srl protocollo.atv@pec.it;

E viene resa nota tramite pubblicazione all'albo on-line.

- Struttura competente ex art. 4 L. 241/1990 – Area Tecnica;
- Responsabile del Servizio e del Procedimento: Arch. Chiara Sbicego

Urbana, lì 16/12/2017

IL SINDACO
F.to (Marco Balbo)